



COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA SINDACALE N°9 DEL 20/05/2015

IL SINDACO

OGGETTO: Obbligo di manutenzione dei fondi frontisti strade pubbliche - condotta delle acque e manutenzione aree verdi - Misure contingibili ed urgenti.

Premesso che:

In relazione ai nubifragi che si sono abbattuti sul territorio della Città Metropolitana di Torino si ritiene opportuno segnalare che il riversarsi di acque meteoriche su Strade Provinciali provenienti in modo cospicuo da strade laterali è causa di potenziale pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli.

Con nota prot. n° 115883.12.7 del 14 Luglio 2014 il Servizio Esercizio Viabilità della ora Città Metropolitana di Torino richiedeva - riscontrandone l'occorrenza - l'emissione di Ordinanza Sindacale allo scopo di predisporre sulle strade provinciali (ar.14 c.4 D.Lgs. 285/1992) le necessarie opere di regimazione, griglie ed attraversamenti idraulici alla confluenza con strade provinciali. Si segnalava altresì, a tutela della sicurezza stradale, la necessità di disporre analogo provvedimento, che disponesse nei confronti dei proprietari frontisti di strade provinciali sul territorio comunale l'adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione instabile;

Si richiama il "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°14/02 del 06.06.2012 ed in particolare :

ART. 29 - LAVORAZIONE DEL TERRENO - I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,8 metri dal margine superiore del fosso, della strada o della scarpata; in ogni caso, se, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni ed al ripristino delle condizioni iniziali. Quando la scarpata è di altezza maggiore di mt. 1,50 la distanza dal ciglio o capezzagna dovrà essere di almeno mt. 1,20 e dovrà essere lasciato il solco di scolo. Si fa espresso richiamo all'art. 17 e segg. del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 es.m.i., e artt.14-18 del Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i..

ART. 30 - DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE - I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati. E' fatto obbligo qualora il fondo abbia una larghezza maggiore di mt. 15,00 nel senso di massima pendenza di essere dotato delle opere previste al primo punto.

Tutto ciò premesso:

Rilevata la necessità di emettere Ordinanza alla luce:

1. delle problematiche sopra evidenziate ed ascritte alle condizioni climatiche ed alla presenza di vegetazione instabile lungo le strade pubbliche e presenti su fondi privati confinanti;
2. delle prescrizioni contenute nel "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°14/02 del 06.06.2012

Evidenziato che i proprietari di fondi le cui acque meteoriche si riversano su strade pubbliche devono provvedere – così come prescritto – alla loro regimazione mediante opere all'uopo predisposte;

Dato atto che i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con le strade pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) sono tenuti a:

1. potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
2. tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
3. rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
5. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Visti inoltre gli artt. n° 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL).

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche:

1. di osservare le prescrizioni operative derivanti dall'applicazione degli artt. 29 "LAVORAZIONE DEL TERRENO" e 30 "DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE" del vigente Regolamento di Polizia Rurale;
2. ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) di:
 - potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
 - rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
 - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

3. Rispettare gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

AVVERTE

Che la Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente Ordinanza effettuando rilievi periodici a campione lungo le sponde e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di €398,00 ad un massimo di €1.596,00), ove il fatto non costituisca reato o inadempienza più grave;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7.08.1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la sicurezza, tutela e salvaguardia del territorio ;

La Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio.

Andezeno, 20/05/2015



IL SINDACO

Sig. Franco Gai